



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
57	06/05/2020	50	17	5

Oggetto:

Societa' REPIOMBO srl-Modifiche non sostanziali all'impianto con aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al D.D. n. 110/2016, ai sensi del D.Lgs n. 152/06 ss.mm.ii. art. 29 nonies comma 1 e dell'allegato 1 alla DGRC n. 925 del 06/12/2016; D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. art. 29 nonies comma 1 e dell'allegato 1 alla DGRC n. 925 del 06/12/2016

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : A526722681B80F88F2D3876E61F0DBFECDA95B20

Allegato nr. 1 : A8C278A551917D7B8304ACAF182B41B1DE5BCAEB

Allegato nr. 2 : 838AC240EA69016508BDEF504760B959550E8A63

Allegato nr. 3 : 1A2D5004B236F9B92D743D2F9620C381A84A8E78

Allegato nr. 4 : 79CA877F756F2267159FF86CCD194992EE087CC1

Allegato nr. 5 : 6B77E8DB83CC8D41E3133F0C980294267A0A65B5

Frontespizio Allegato : 7DC0845F24D3A639C1D27E4030E5A775C4BD3E8C



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
57	06/05/2020	17	5

Oggetto:

Societa' REPIOMBO srl-Modifiche non sostanziali all'impianto con aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al D.D. n. 110/2016, ai sensi del D.Lgs n. 152/06 ss.mm.ii. art. 29 nonies comma 1 e dell'allegato 1 alla DGRC n. 925 del 06/12/2016; D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. art. 29 nonies comma 1 e dell'allegato 1 alla DGRC n. 925 del 06/12/2016

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, ss. mm. ii., recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, detta la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale;
- CHE ai sensi dell'art. 33, c. 3-bis, sono a carico del gestore le spese occorrenti per rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di A.I.A. e successivi controlli;
- CHE con D.G.R. 22/10/2011, n. 612, è stato approvato il regolamento n. 12, recante "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", ripetutamente modificato, in ultimo con D.G.R. 25/10/2016, n. 594;
- CHE con D.G.R. Campania n. 478 del 10/09/2012, modificata dalla D.G.R. n. 528 del 04/10/2012 e, più di recente dalla D.G.R. n. 619 del 08/11/2016, le competenze in materia di A.I.A. sono state attribuite alle UU.OO.DD. "Autorizzazioni ambientali e rifiuti" della Direzione generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema (50.06.00), così attualmente denominata;
- CHE l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" ai sensi della convenzione stipulata con la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema - ora Direzione Generale Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali - fornisce assistenza tecnica a questa UOD nelle istruttorie delle pratiche di AIA con convenzione rinnovata con D.D.n.508 del 18/10/2017 fino al 31/12/2019 e D.D. 232 del 12/11/2019 fino al 31/12/2021;
- CHE con suo ulteriore D. D. 06/12/2016, n. 925 sono state approvate le più recenti linee guida da applicarsi per i procedimenti di A.I.A. in Regione Campania;

RILEVATO:

che la Società Repiombo Srl - Impianto di scassetamento batterie esauste e recupero del piombo con formazione di nuove leghe - costituita in Italia con sede legale in San Potito Sannitico (CE) Centro aziendale Quercete iscritta al Registro delle imprese di Caserta al 04023040613, Partita Iva n.04023040613,.n. REA CE- 292410, e sede dell'impianto ubicato in Calitri (AV) Zona Industriale Isca, Amministratore delegato e Gestore dott. Alberto Fina C.F. FNI LRT 72S30A783U, per l'esercizio dell'attività IPPC di cui al punto 2.5 lett. b di fusione e lega di metalli non ferrosi con una capacità massima di produzione di 70 t/g e 15.400 t/anno e punto 5.1 di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi con una capacità massima pari a 100 t/g e 22.000t/anno, entrambi calcolati su 220 giorni lavorativi annui - ha presentato, in data 4/02/2019, acquisita agli atti della U.O.D. prot.n. 0105627 del 15/2/2019 comunicazione di "modifiche non sostanziali" all'impianto con aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale al D.D. n. 110/2016, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. art. 29 nonies comma 1 e dell'allegato 1 alla D.G.R. n.925 del 06/12/2016;

che le modifiche non sostanziali soggette ad aggiornamento dell'autorizzazione de quo comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'AIA ed ammodernamento per invecchiamento tecnologico degli impianti stessi;

che ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. l) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. la Società ha dichiarato trattarsi di modifiche relative esclusivamente alle caratteristiche dell'impianto, restando invariate le capacità produttive;

che alla suddetta comunicazione è stata allegata la seguente documentazione:

- relazione tecnica con descrizione dettagliata delle modifiche progettate;
- planimetria aggiornata dell'impianto;
- relazione ambientale ai fini di verificare l'assenza di "effetti significativi e negativi per l'ambiente";
- documentazione completa di cui alla D.G.R. n.62/2007 e D.D. n. 16/07 (Relazione, schede etc) per cui è stata richiesta l'autorizzazione A.I.A., aggiornata con le modifiche progettate;

- attestazione del versamento per spesa istruttoria di € 2.000,00 in favore del Servizio Tesoreria Regione Campania, corredata della dichiarazione asseverata per la determinazione della tariffa;

- che** con nota della U.O.D. prot.n. 0117379 del 21/02/2019 la stessa richiedeva al Sindaco del Comune di Calitri, all'ARPAC Dip. di Avellino, alla Prof.ssa Marialaura Mastellone per l'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, rispettivamente per quanto di competenza, il proprio parere/valutazione con eventuali prescrizioni e/o accorgimenti da inoltrarsi non oltre 20 giorni dalla ricezione della presente nota al fine di rispettare i termini ristretti di cui all'art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- che** con nota dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli trasmessa via pec in data 11/03/2019 ed acquisita agli atti della UOD in pari data al prot. n.0156760, la Prof.ssa Marialaura Mastellone ha espresso il proprio parere alla modifica non sostanziale di cui sopra. Nello specifico la Prof.ssa Mastellone, in merito alla richiesta di approvare la variazione della scheda "L" riferita ai valori delle emissioni in atmosfera, riteneva che la stessa era da considerarsi una modifica sostanziale al progetto già autorizzato in AIA, mentre per quanto concerneva le altre modifiche relative alla scheda "I" rifiuti riteneva le stesse accettabili e coerenti con la non sostanzialità degli effetti sull'ambiente;
- che** con nota del Comune di Calitri - Ufficio tecnico trasmessa via pec l'11/03/2019, agli atti prot. n.0161632 del 12/03/2019 è stato acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, alle modifiche non sostanziali oggetto dell'aggiornamento dell'AIA;
- che** con nota ARPAC Dipartimento di Avellino, trasmessa via pec in data 12/03/2019, agli atti della UOD, prot.n.0167840 del 14/03/2019, è stato acquisito il parere della medesima Agenzia, con il quale sono state evidenziate delle criticità e pertanto richieste diverse integrazioni e chiarimenti in particolare in merito all'aggiornamento del layout dell'impianto, della gestione delle acque di prima pioggia, l'introduzione di nuovi codici C.E.R. ed le modifiche da apportare alle emissioni in atmosfera anche l'Agenzia riteneva che le proposte avanzate dalla Società rispetto ai valori limiti di emissione degli analiti NOX ed SOX fossero necessariamente oggetto di modifica sostanziale;
- che** con nota della scrivente U.O.D. prot.n.0177872 del 19/03/2019 si è provveduto a trasmettere la succitata nota ARPAC alla Società, con richiesta di voler produrre puntuale relazione tecnica di tutti i chiarimenti e/o atti documentali ed elaborati così come indicati da Arpac anche in considerazione delle risultanze della visita ispettiva straordinaria effettuata presso l'impianto dalla medesima Agenzia. Con la stessa nota si provvedeva, altresì, a comunicare alla Società la sospensione dei termini procedurali, con interruzione di quelli previsti dall'art. 29 nonies comma 1 del 152/2006, al fine di dare l'opportunità alla Società di produrre gli atti richiesti, che sarebbero stati oggetto di ulteriore valutazione da parte della scrivente U.O.D. con la consulenza dell'Università. Con la stessa nota si richiedeva alla Società di trasmettere tutta la documentazione integrativa anche all'Università e all'Amministrazione comunale di Calitri;
- che** con nota della Società, trasmessa via pec il 19/04/2019 sono stati forniti chiarimenti ed integrazioni;
- che** con nota della scrivente U.O.D. prot. n.0275428 del 3/05/2019 si provvedeva pertanto a sollecitare gli Enti preposti a voler trasmettere con cortese sollecitudine il proprio parere/valutazione definitivo con eventuali prescrizioni e/o accorgimenti rispettando i termini assegnati, atteso i tempi ristretti dettati dal D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- che** con nota trasmessa via pec il 06/09/2019 ed acquisita agli atti al prot. n.0535865 del09/09/2019 la Società inoltrava la relazione tecnica di prevenzione incendi per l'adeguamento delle attività esistenti all'impianto de quo alla delibera di Giunta n.223 del 20/05/2019;

che con nota inoltrata via pec in data 23/10/2019 ed acquisita agli atti della UOD al prot. n. 0641680 del 24/10/2019, la Società trasmetteva, di fatto, il progetto di adeguamento alle linee guida Regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio di cui alla suddetta D.G.R., trattando la Società attività di rifiuti, ed ha richiesto unione con il Procedimento in itinere di modifica non sostanziale dell'AIA;

che con successiva nota, acquisita agli atti al prot.n.065768 del 31/10/2019, la Società trasmetteva i chiarimenti e le integrazioni richieste da ARPAC con riferimento al layout dell'impianto ed alla gestione delle acque di prima pioggia. Per i rifiuti in ingresso: 16.06.01, 20.01.33 e 20.01.34 precisava che non era stata proposta alcuna modifica agli stessi, mentre la scheda "I" rifiuti era stata aggiornata con i fanghi di depurazione (C.E.R.19.08.14) in conformità al Piano di monitoraggio e controllo di cui alla Tab.C14 degli allegati tecnici alla predetta nota. In merito ai chiarimenti richiesti in ordine alla gestione dei rifiuti con lo stesso codice C.E.R. 19.12.11* (pastello di Pb e sfilacci di polietilene) la Società precisava che la tracciabilità era sempre garantita nell'ambito degli strumenti previsti dalla norma e segnatamente con il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), registro di carico e scarico dei rifiuti.

A tal fine allegato alla suddetta nota la Società trasmetteva:

l'aggiornamento del P.M.C. al seguito della rinuncia espressa alla modifica dei limiti emissivi in atmosfera, scheda "L", rimandando la soluzione della problematica ad un nuovo procedimento di modifica sostanziale come già evidenziato dall'Università e dalla stessa Arpac;

- scheda C – allegato YC1;
- scheda C – allegato YC2;
- scheda I;
- allegato scheda I- TAV. V rev.3- planimetria area gestione rifiuti;
- TAV. – R1 – planimetria aggiornata dell'impianto;

che con nota della UOD prot. n.0675610 del'08/11/2019, è stata convocata la Conferenza di servizi ai sensi dell'art.29 quater, comma 5 del Dlgs 152/2006 e ss. mm. ii. ed ai sensi dell'art.14 ter. commi da 1 a 3 e da 6 a 9 e dell'art.14 quater della l. n.241/90, per il giorno 19/12/2019, posticipata al giorno 09/01/2020, con nota prot. n.0734681 del 03/12/2019, per sopraggiunti ed improcrastinabili impegni della Prof.ssa Marialaura Mastellone dell'Università Luigi Vanvitelli;

che con nota prot. n.0023304 del 05/12/2019, acquisita agli atti della UOD in pari data al prot. n.0742868, il Comando dei VV.FF comunicava di aver preso in carica il progetto trasmesso dalla Società per la formale richiesta di approvazione ai sensi dell'art.3 del DPR 151/2011;

che nella seduta di Conferenza di Servizi del 09/12/2019 il Presidente acquisiva, in pari data, al prot. n.0011723 il rapporto tecnico istruttorio redatto dalla Prof.ssa Mastellone, che ne illustrava gli aspetti tecnici con richiesta alla Società di chiarimenti in sede di Conferenza stessa. A tal fine la Società dichiarava che la modifica non sostanziale proposta riguardava essenzialmente l'aggiornamento della scheda "I" Rifiuti con la previsione anche del codice C.E.R. 190814 e la correzione di alcuni refusi precedenti, e l'aggiornamento della planimetria dello stoccaggio rifiuti Tavola V rev.3, nonché le relazioni YC1 e YC2, Piano di Monitoraggio e planimetria aggiornata, ribadendo di fatto che la capacità effettiva dell' impianto non subiva nessuna modifica in ragione di quanto autorizzato e nello specifico riferita al punto IPPC 2.5 lett. b , di 70 t/g e 15.400t/anno e riferita al punto IPPC 5.1 di 100 t/g e 22.000t/anno e confermando la previsione del controllo radiometrico sui rifiuti in ingresso. La Società ribadiva che la modifica prevedeva altresì l'adeguamento alle Linee Guida Regionali Antincendio di cui alla D.G.R. n. 223/2019 dichiarando che era stata presentata a tal uopo la SCIA ai sensi ex art. 4 del D.P.R. 151/2011, con esito positivo da parte della visita ispettiva dei VV.FF. e che l'adeguamento proposto costituiva, trattandosi di impianto esistente, il massimo che si poteva realizzare e che fosse tecnicamente compatibile con lo stato dei luoghi, trattandosi di un miglioramento dei presidi antincendio, che non

comportava un aggravio del rischio incendio. Nello specifico gli stessi illustravano che erano state previste n. 02 termo camere di cui una funzionante sulla vasca di stoccaggio batterie all'interno del capannone, e l'altra all'esterno nell'area di stoccaggio rifiuti, come indicato nelle planimetrie allegate al progetto. Era stata prevista altresì la video sorveglianza complessiva del perimetro aziendale con numero 10 telecamere operative h 24 e che si era provveduto inoltre alla rimodulazione delle aree di stoccaggio per la creazione delle fasce tagliafuoco, di manovra dei mezzi antincendio e di compartimentazione. I tecnici precisavano, inoltre, che il progetto di adeguamento non modificava la capacità di stoccaggio e trattamento dell'impianto, né erano previste realizzazioni di strutture edilizie ex novo, ma solo una diversa allocazione degli spazi, con un nuovo layout. In merito alle acque di spegnimento precisavano che per i rifiuti stoccati in vasca a tenuta la problematica non si poneva, mentre per i rifiuti stoccati in corrispondenza della tettoia 2 le eventuali acque di spegnimento sarebbero confluite nella vasca di raccolta di prima pioggia.

La Prof.ssa Mastellone, anche alla luce dei chiarimenti di cui sopra, esprimeva parere favorevole alla modifica non sostanziale, mentre per l'adeguamento antincendio forniva personali suggerimenti fermo restando la competenza del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino.

Il Presidente acquisito il parere favorevole del Comune di Calitri, del Consorzio ASI, la valutazione favorevole dell'Università, i chiarimenti forniti dalla Società in Conferenza di servizi, l'assenso degli Enti assenti che non avevano fatto pervenire la loro valutazione in merito, dichiarava chiusi i lavori della Conferenza dei servizi con esito favorevole, assegnando all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale 10 giorni per l'espressione dell'eventuale parere di competenza (atteso il disguido verificatosi in merito all'accessibilità del progetto di che trattasi) e subordinando il rilascio del decreto autorizzativo all'acquisizione del parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino di cui si sollecitava la definizione. Il Presidente sottolineava, all'uopo, che il decreto autorizzatorio di presa d'atto di modifica non sostanziale con aggiornamento oltre alle prescrizioni di rito avrebbe previsto l'aggiornamento dei certificati di prevenzione incendio in corso di validità;

che con nota prot.n.063645 del 30/01/2020, di riscontro alla richiesta della Società, avanzata con nota del 13/01/2019 ed acquisita al prot. n.22837 del 14/01/2019, si comunicava alla stessa il nulla osta in merito all'invio a recupero e/o smaltimento del rifiuto pericoloso CER 19.12.11*, con la prescrizione, segnalata nel parere espresso dalla Università e segnatamente: "che il medesimo impianto sia esplicitamente autorizzato a trattare tale codice CER 19.12.11*, con dispositivo di contenimento delle emissioni di polvere contenente piombo";

che solo con nota dei Vigili del Fuoco di Avellino, reg. Ufficiale n.006086 del 01/04/2020, trasmessa via pec ed acquisita agli atti della UOD in pari data al prot. n. 0178613, codesto Comando, valutato che per l'attività in argomento risultava in essere SCIA ai fini della sicurezza antincendio, di cui all'art.4 del DPR 151/2011 e prodotta in data 16/05/2019, prendeva atto delle modifiche previste ai fini dell'adeguamento alle linee guida regionali di cui alla DGR n.223/2019, che non comportavano un aggravio delle condizioni di rischio ed esprimeva parere favorevole a condizione che la Società, al termine dei lavori di adeguamento di che trattasi, fosse tenuta all'obbligo di presentazione di nuova SCIA ai fini della sicurezza Antincendio, ai sensi dell'art.4 comma 6 del DPR 151/2011 e con le modalità di cui all'art.4 comma 7 del D.M. Interno 07/08/2012;

che con nota inviata via pec in data 04/05/2020 dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, acquisita agli atti della UOD in pari data al prot.n. 0213317, la stessa Autorità riteneva di non poter esprimere parere per non aver potuto visionare il progetto di modifica non sostanziale nonostante esso fosse stato regolarmente pubblicato sul sito web della Regione Campania; di fatto la scrivente UOD, trattandosi di modifica non sostanziale, il cui progetto non richiede aumenti di volumi all'impianto de quo, ma solo una modifica riferita ai rifiuti, ritiene di poter procedere in merito;

RITENUTO:

- **CHE**, conformemente alle risultanze istruttorie, sussistano le condizioni per rilasciare a "REPIOMBO SRL." la presa d'atto di modifica non sostanziale dell'AIA, in relazione allo stabilimento sito in Comune di Calitri (AV), - LOCALITÀ ISCA – ZONA INDUSTRIALE;

VISTI:

- la L. 07/08/1990, n. 241, ss. mm. li.;
 - il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, ss. mm. ii.art.29 nonies;
 - il D. Lgs. 04/03/2014, n. 46;
 - il DPR 151/2011;
 - il D.D.n. 110 del 01/12/2016;
 - la D.G.R. n.925 del 06/12/2016;
 - il DPGR n. 99 DEL 05 /05/2017;
 - la DGR n.223/2019;
 - la nota del comando dei Vigili del Fuoco di Avellino dell'01/04/2020;
- alla stregua del parere istruttorio a firma della Prof.ssa Marialaura Mastellone incaricata del supporto tecnico-scientifico per conto dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli ", nonché della proposta di adozione del presente provvedimento, compiuta dal responsabile del procedimento, dott.ssa Dattoli Rosanna e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot.n. 0193492 del 16/04/2020 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto – di assenza di conflitto d'interessi anche potenziali per il presente procedimento);
- per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente confermato e trascritto;

DECRETA

1. di prendere atto della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata ambientale così come proposta ed integrata dalla Società Repiombo srl, Impianto - di scassettamento batterie esauste e recupero del piombo con formazione di nuove leghe - costituita in Italia con sede legale in San Potito Sannitico (CE) Centro aziendale Quercete iscritta al Registro delle imprese di Caserta al 04023040613, Partita Iva n.04023040613,.n. REA CE-292410, e sede dell'impianto ubicato in Calitri (AV) Zona Industriale Isca, Amministratore delegato e Gestore dott. Alberto Fina C.F. FNI LRT 72S30A783U, per l'esercizio dell'attività IPPC di cui al punto 2.5 lett. b di fusione e lega di metalli non ferrosi con una capacità massima di produzione di 70 t/g e 15.400 t/anno e punto 5.1 di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi con una capacità massima pari a 100 t/g e 22.000t/anno, entrambi calcolati su 220 giorni lavorativi annui;
2. di prendere atto del parere favorevole rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino rispetto al progetto di adeguamento dell'impianto ai requisiti di cui alla DGR n 223/2019, con la prescrizione che la Società provveda ai relativi lavori nei termini di cui alla DGR 223/2019 e al termine degli stessi provveda alla presentazione di nuova SCIA ai fini della sicurezza Antincendio, ai sensi dell'art.4 comma 6 del DPR 151/2011 e con le modalità di cui all'art.4 comma 7 del D.M. Interno 07/08/2012, avendo cura di notiziare in merito la scrivente UOD, l'ARPAC Dipartimento di Avellino, l' Amministrazione Provinciale, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino;
3. di precisare che la presente autorizzazione viene rilasciata sulla base del progetto definitivo, comprensivo di tutte le integrazioni e prescrizioni richieste nell'iter procedimentale, presentato dalla Società Repiombo srl;
4. di vincolare, altresì, la presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e prescrizioni, riportate negli allegati di seguito indicati:
 - scheda C – YC1; rev. 29/10/2019
 - scheda C – YC2; rev. 29/10/2019
 - scheda I rifiuti; rev.13/01/2019
 - Tav. V planimetria area gestione rifiuti - rev.29/10/2019

- Piano di monitoraggio e controllo;
- 5. di stabilire che resta invariato quanto altro previsto e prescritto con il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n.110 del 01/12/2016 , non modificato dal presente decreto;
- 6. di notificare il presente atto alla Società Repiombo s.r.l., Amministratore delegato dott. Alberto Fina, in qualità di Gestore IPPC;
- 7. di disporre la messa a disposizione del pubblico presso gli Uffici della scrivente Unità Operativa Dirigenziale, ai sensi degli artt. 29 quater e 29 decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., del presente atto e della relativa documentazione;
- 8. di inviare copia del presente provvedimento al Comune di Calitri (AV), all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.- Dipartimento Provinciale di Avellino e all'A.S.L. Avellino, al Comando dei VV del FF, per quanto di rispettiva competenza e per opportuna conoscenza alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, nonché alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione;
- 9. di inoltrare il presente provvedimento alla “Casa di Vetro” del sito istituzionale della Regione Campania, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 23/2017;
- 10. di specificare espressamente, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

dr. Antonello Barretta